



ACCORDO QUADRO

TRA

l'Agenzia Spaziale Italiana (di seguito denominata "ASI"), con sede in Via del Politecnico - 00133 Roma - Codice Fiscale n. 97061010589 - rappresentata dal Presidente e legale rappresentante, Prof. Teodoro Valente, domiciliato per la carica presso la sede dell'ASI

E

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato CREA), con sede in Via della Navicella 2/4 - 00184 Roma - codice fiscale n. 97231970589 e partita IVA n. 08183101008 - rappresentato dal Presidente e legale rappresentante, Prof. Andrea Rocchi, domiciliato per la carica presso la sede del CREA

di seguito anche indicate singolarmente come "la Parte" e congiuntamente come "le Parti"

PREMESSE

CONSIDERATO che l'ASI, ai sensi del D. Lgs. n. 128 del 4 giugno 2003 e ss.mm.ii., è l'ente pubblico nazionale, ricompreso tra gli enti di ricerca di cui al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 218, avente il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, con il ruolo di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei e internazionali, avendo attenzione al mantenimento della competitività del comparto industriale italiano;

CONSIDERATO che l'ASI, ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto, pubblicato in data 13 febbraio 2024, entrato in vigore il 14 febbraio 2024, e ss.mm.ii., promuove, sviluppa e diffonde la ricerca scientifica e tecnologica e le sue applicazioni, perseguendo obiettivi di eccellenza; promuove l'eccellenza nazionale nel settore della ricerca e sviluppo e un alto livello di competitività del comparto industriale italiano, con particolare riferimento alle Piccole e Medie Imprese (PMI), al fine di poter valorizzare al meglio la loro competitività e capacità di innovazione;

CONSIDERATO che l'ASI, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a del proprio Statuto può, per le predette finalità, stipulare accordi e convenzioni;

CONSIDERATO che il CREA è Ente di ricerca italiano con personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), ricompreso tra gli enti del comparto ricerca ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera q) D. Lgs. 25

novembre 2016 n. 218, dotato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria, istituito dal D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 454, e successivamente riordinato dall'art. I, comma 381, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;

CONSIDERATO che il CREA è il principale Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione con competenza scientifica generale nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico e forestale, della nutrizione umana e degli alimenti e bioeconomia;

CONSIDERATO che il CREA è organizzato in 12 Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite dal Piano triennale di attività, sviluppando percorsi di innovazione tecnologica, sostenendo obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorendo l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimolando sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, a favore dello sviluppo economico nel settore agricolo, forestale, ittico e agroindustriale;

CONSIDERATO che il CREA sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e sociali relative al settore agroalimentare, forestale e della pesca;

CONSIDERATO che il CREA promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, le università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo e svolge di conseguenza funzioni di supporto e di collaborazione con le stesse;

CONSIDERATO che il CREA favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza.;

CONSIDERATO che le Parti desiderano instaurare un rapporto di collaborazione su temi ed obiettivi di interesse comune nel campo spaziale ed aerospaziale e pertanto intendono stipulare un accordo che ne definisca il quadro generale, rinviando la specifica delle singole attività con la determinazione dei tempi di realizzazione e la ripartizione degli eventuali rispettivi oneri economici ad appositi Accordi attuativi;

VISTO l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., che disciplina lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune tra pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art. 7, comma 4, d.lgs. 36/2023 che consente, alle condizioni ivi previste, accordi di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici finalizzati a garantire che i servizi pubblici ad esse facenti capo siano prestati nell'ottica di conseguire obiettivi comuni,

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.
2. Il presente Accordo contiene norme di carattere generale cui le parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri Accordi attuativi. Per quanto non espressamente disposto da tali Accordi, si riterranno applicabili gli articoli di cui al presente Accordo Quadro.

Art. 2 - Scopo dell'Accordo

1. Con il presente Accordo si avvia una collaborazione negli ambiti di comune interesse delle Parti finalizzata al raggiungimento degli obiettivi indicati nelle premesse, mediante la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, che si attueranno concretamente tramite specifici Accordi attuativi, come descritti al successivo art. 3.

2. Previa valutazione congiunta fra le Parti, i singoli Accordi attuativi potranno coinvolgere specifiche articolazioni organizzative delle Parti o altre Pubbliche Amministrazioni.

Art. 3 - Modalità di attuazione dell'Accordo

1. La collaborazione tra le Parti prevede la realizzazione congiunta e coordinata di iniziative, attività e programmi, basati su un'equa compartecipazione.
2. Le Parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito di massima collaborazione e a scambiare tutte le informazioni tecniche e scientifiche necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente Accordo.
3. La collaborazione si concretizzerà attraverso:
 - a) promozione della cultura scientifica, tecnologica e tecnica;
 - b) realizzazione di progetti di ricerca e attività di studio, formazione, ricerca, progettazione e sperimentazione relativamente a tematiche di comune interesse;
 - c) esplorazione umana dello spazio tra cui: scienze della vita in microgravità, alimentazione e colture orbitali, sistemi per il supporto alla vita nello spazio;
 - d) partecipazione congiunta a programmi di istruzione e formazione sia nazionali, sia internazionali;
 - e) innovazioni del sistema agroalimentare e sue ricadute in ambito spaziale e terrestre;
 - f) attività volte a favorire il trasferimento tecnologico e la nascita di nuove imprese (start-up);
 - g) ogni altra attività di comune interesse, ritenuta idonea al perseguimento delle finalità del presente Accordo.
4. Lo svolgimento di attività e programmi di collaborazione è concordato tra le Parti tramite la conclusione di Accordi attuativi del presente Accordo, proposti dal Comitato di supervisione di cui al successivo art. 4, nei quali verranno definiti e dettagliati i singoli scopi della cooperazione, tempi e modalità del suo svolgimento, le rispettive responsabilità delle Parti, gli eventuali impegni economici e i risultati attesi.
5. Per ciascun Accordo attuativo ogni Parte designerà il proprio Referente.

Art. 4 - Comitato di supervisione

1. Il coordinamento e monitoraggio delle attività previste nel presente Accordo è svolto da un apposito Comitato di Supervisione composto da due membri designati dall'ASI e da due membri designati dal CREA. Il Comitato nomina al suo interno un Presidente nel rispetto del principio dell'alternanza e può darsi un proprio regolamento.
2. Il Comitato:
 - supervisiona e controlla l'attuazione del presente Accordo nonché degli impegni sanciti dai successivi Accordi attuativi;
 - formula proposte di collaborazione tra le parti o loro specifiche articolazioni organizzative, da definire in dedicati Accordi attuativi ovvero attraverso eventuali aggiornamenti, modifiche ed integrazioni di Accordi Attuativi già esistenti che si rendessero necessari in ragione di esigenze sopravvenute, anche valutando l'eventuale coinvolgimento di altre Pubbliche Amministrazioni;
 - esamina le misure necessarie per la soluzione di eventuali problemi che possano insorgere durante la fase di attuazione del presente Accordo o degli Accordi attuativi da esso generati;
 - favorisce lo scambio di informazioni e notizie sulle attività di reciproco interesse in ambito nazionale e internazionale;
 - propone iniziative comuni per la pubblicizzazione e la valorizzazione dei risultati dei programmi congiunti;
 - presenta almeno una volta l'anno una relazione sintetica a firma congiunta sullo stato di avanzamento delle varie iniziative intraprese e sui risultati conseguiti.
3. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno e comunque ogni qualvolta ritenuto necessario su richiesta di una delle Parti; le riunioni si terranno ordinariamente in modalità telematica.
4. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni,

compensi, rimborsi o altri emolumenti che non derivino dal trattamento giuridico ed economico previsto nel contratto di lavoro dei soggetti nominati.

Art. 5 - Responsabilità

1. Resta inteso che con il presente Accordo non si intende creare un'organizzazione comune, associazione, anche in partecipazione, joint venture, consorzio, od altro.
2. Ciascuna Parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati dall'altra Parte nell'ambito delle attività di cui al presente Accordo.
3. Ciascuna Parte garantisce, in relazione alle attività di cui al presente Accordo Quadro, la copertura assicurativa per infortuni sul lavoro, per malattie professionali e per responsabilità civile del proprio personale.
4. Il personale di entrambe le Parti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al d. lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii..
5. Le Parti si impegnano al rispetto reciproco dei rispettivi documenti Codice di Comportamento e Piano di prevenzione della corruzione (visibili sui relativi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente Accordo.

Art. 6 - Oneri

1. Nell'attuazione del presente Accordo non sono previsti oneri aggiuntivi a carico delle Parti rispetto agli oneri già gravanti sulle medesime per il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Art. 7 – Riservatezza

1. Le informazioni che le Parti si scambieranno vicendevolmente sono da ritenersi riservate, quindi non divulgabili per alcun motivo a terzi, salvo diverso obbligo di legge o previo espresso consenso dell'altra Parte.
2. Le Parti si impegnano a concordare il livello di riservatezza di qualsiasi documento o informazione che Esse abbiano a scambiarsi, limitandone anche la conoscenza e diffusione a quelle sole persone, uffici, organi o cariche che, per ragione della loro funzione, abbiano bisogno di venirne a conoscenza.
3. Nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, i dati utilizzati per le attività di studio e di sperimentazione non possono, comunque, essere comunicati a terzi, se non previo accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, in mancanza di autorizzazione scritta dell'amministrazione interessata.

Art. 8 - Risultati

1. I risultati sviluppati congiuntamente dalle Parti nell'ambito dei singoli Accordi attuativi spettano, salvo diversa intesa formalizzata nei medesimi, ad entrambe le Parti, in relazione all'ammontare della quota di partecipazione ai progetti individuati nei singoli Accordi attuativi.
2. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto - in occasione di presentazioni pubbliche - dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

ART. 9 - Informazione al pubblico e pubbliche relazioni

1. La diffusione di informazioni al pubblico in merito al presente Accordo, fatto salvo quanto prescritto ai precedenti art. 7 e art. 8, può essere effettuata da ciascuna Parte nell'ambito delle proprie competenze, previa informazione all'altra Parte e fatto salvo quanto diversamente previsto nei singoli Accordi attuativi.
2. I contenuti dei comunicati relativi alle attività congiunte verranno concordati preventivamente fra le Parti.
3. Le Parti si impegnano ad indicare che il lavoro è stato svolto in collaborazione con l'altra Parte.
4. Ciascuna delle Parti non può fare uso del logo e/o della denominazione dell'altra Parte e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge, ex art. 21 del D. Lgs. n. 30/2005, della sola denominazione in funzione

descrittiva, purché resa in forma veritiera e da comunicarsi preliminarmente all'altra Parte.

Art. 10 - Trattamento dei dati personali

1. Ciascuna Parte dichiara che i dati personali oggetto, ai fini della stipula o nell'esecuzione del presente Accordo Quadro, di "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione", sono trattati nel rispetto delle disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – c.d. "GDPR" - e, per quanto di ragione nelle parti eventualmente applicabili, il D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, in particolare ad opera del D. Lgs. n. 101/2018), nonché dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e di quelli del Comitato Europeo per la protezione dei dati (EDPB, ex WP29), nonché secondo le buone pratiche di cui alla normativa volontaria in materia di sicurezza e protezione delle informazioni.
2. In relazione ai trattamenti di dati personali connessi all'esecuzione del presente Accordo Quadro, le Parti operano in linea di principio quali autonomi titolari del trattamento; le Parti si impegnano ad inserire, all'interno di ciascun Accordo Attuativo, la disciplina del trattamento dei dati personali determinato dal contenuto del singolo accordo.

Art. 11 - Durata, modifiche e recesso

1. Il presente Accordo avrà una durata di 5 (cinque) anni dalla data dell'ultima firma apposta digitalmente e potrà essere rinnovato solo previo accordo scritto tra le Parti con un preavviso di almeno 3 mesi.
2. Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata, scritta e sottoscritta dalle Parti, a pena di nullità.
3. È facoltà di ciascuna Parte recedere in qualsiasi momento dal presente Accordo. La comunicazione di recesso deve avvenire tramite PEC almeno tre mesi prima dalla data in cui il recesso avrà efficacia e farà salvi gli Accordi attuativi eventualmente in corso portando a compimento le relative attività.

Art. 12 - Controversie

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione e attuazione del presente Accordo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, la controversia sarà devoluta al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. n. 133 del Codice del processo amministrativo, ed in particolare al TAR del Lazio – Roma.

Art. 13 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti che regolano la materia.
2. Il presente Accordo è firmato digitalmente, ex art. 24, commi 1 e 2 del C.A.D. – codice dell'Amministrazione digitale – Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte interessata. L'imposta di bollo, il cui costo è posto a carico di entrambe le parti in egual misura, è assolta in formato virtuale, da ASI con autorizzazione n. 85429 in data 26/09/2017, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate di Roma Acilia, Dir. Prov.le Roma II, Ufficio Territoriale Roma 7, Repertorio bollo ASI n. 25; dal CREA ex art. 15 D.P.R. 642/1972 (autorizzazione n° 34200 del 03/05/2016 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione del Lazio - Ufficio Gestioni Tributi).
3. Le parti concorderanno eventuali adeguamenti del presente Accordo a disposizioni legislative di carattere innovativo ed integrativo che potranno sopravvenire nel corso del periodo di validità dell'Accordo stesso.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'ASI

Il Presidente

Teodoro Valente

PER IL CREA

Il Presidente

Andrea Rocchi